



31 agosto 2024

Ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC)

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione



Sintesi della consultazione: ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

Indice

1	In generale	4
2	Elenco dei partecipanti	5
3	Osservazioni sul progetto	5
3.1	Valutazione generale.....	5
3.1.1	Approvazione dell'AP-OSTAC.....	5
3.2	Rifiuto dell'AP-OSTAC.....	5
3.3	Osservazioni particolari.....	5
3.3.1	Base giuridica dell'OSTAC.....	5
3.3.2	Categorie di dati personali interessati dall'OSTAC.....	6
3.3.3	Conseguenze in caso di malfunzionamento tecnico della trasmissione mediante videoconferenza o teleconferenza.....	7
3.3.4	Proporzionalità delle misure di protezione e sicurezza dei dati.....	7
4	Commento ai singoli articoli	7
4.1	Art. 1 Oggetto.....	7
4.2	Art. 2 Infrastruttura.....	7
4.2.1	Commenti generali.....	7
4.2.2	Art. 2 cpv. 1 lett. a.....	8
4.2.3	Art. 2 cpv. 1 lett. b.....	8
4.2.4	Art. 2 cpv. 1 lett. c.....	8
4.2.5	Art. 2 cpv. 3.....	8
4.3	Art. 3 Requisiti per l'impiego di sistemi di trasmissione audiovisiva.....	9
4.3.1	Commenti generali.....	9
4.3.2	Art. 3 cpv. 1 lett. a.....	9
4.3.3	Art. 3 cpv. 1 lett. b.....	10
4.3.4	Art. 3 cpv. 1 lett. c.....	10
4.3.5	Art. 3 cpv. 1 lett. d.....	10
4.3.6	Art. 3 cpv. 2.....	10
4.3.7	Art. 3 cpv. 3.....	11
4.4	Art. 4 Pratiche illecite.....	12
4.4.1	Commenti generali.....	12
4.4.2	Art. 4 lett. a.....	12
4.4.3	Art. 4 lett. b.....	13
4.5	Art. 5 Informazioni del giudice all'attenzione dei partecipanti.....	13
4.5.1	Commenti generali.....	13
4.5.2	Art. 5 cpv. 1.....	14
4.5.3	Art. 5 cpv. 2.....	14
4.6	Art. 6 Login e partecipazione.....	14
4.6.1	Commenti generali.....	14
4.6.2	Art. 6 cpv. 1.....	14
4.6.3	Art. 6 cpv. 2.....	15
4.7	Art. 7 Esecuzione.....	15

Sintesi della consultazione: ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)	
4.7.1	Commenti generali 15
4.7.2	Art. 7 cpv. 1 16
4.7.3	Art. 7 cpv. 2 16
4.8	Art. 8 Registrazione 17
4.8.1	Commenti generali 17
4.8.2	Art. 8 cpv. 1 17
4.8.3	Art. 8 cpv. 2 17
4.8.4	Art. 8 cpv. 3 18
4.9	Art. 9 Accesso a un atto processuale pubblico 18
4.9.1	Commenti generali 18
4.9.2	Art. 9 cpv. 1 18
4.9.3	Art. 9 cpv. 2 19
4.10	Art. 10 Esecuzione di un atto processuale pubblico 19
4.10.1	Commenti generali 19
4.10.2	Art. 10 cpv. 1 20
4.10.3	Art. 10 cpv. 2 20
4.10.4	Art. 10 cpv. 3 20
4.11	Art. 11 Disposizione transitoria 21
4.12	Art. 12 Entrata in vigore 21
5	Consultazione 21
	Allegato / Anhang / Annexe 22

Sintesi della consultazione: ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

Compendio

La procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC) è durata dal 14 febbraio 2024 al 22 maggio 2024.

La maggioranza dei 39 partecipanti (17 Cantoni, 2 partiti e 6 organizzazioni) approva espressamente l'AP-OSTAC. Una minoranza (1 Cantone e 1 organizzazione) respinge l'avamprogetto.

Vari partecipanti (4 Cantoni e 1 organizzazione) ritengono tuttavia che determinate disposizioni dell'AP-OSTAC non ricadano sotto la norma di delega di competenza dell'articolo 141b capoverso 3 della revisione del 17 marzo 2023 del Codice di procedura civile (nCPC).

Visto che l'AP-OSTAC riguarda dati personali degni di particolare protezione, svariati partecipanti (8 Cantoni, 1 partito e 4 organizzazioni) ritengono che debba prevedere in particolare (1) un metodo di cifratura che impedisca a persone non autorizzate di accedere ai dati durante la loro trasmissione, (2) una rigida procedura d'autenticazione (o d'identificazione) per garantire che soltanto le persone autorizzate possano partecipare e seguire l'atto processuale in questione e (3) requisiti severi in caso di utilizzo di server per la trasmissione audiovisiva o di ricorso a fornitori privati nell'ambito di una trasmissione mediante videoconferenza o teleconferenza (in particolare riguardo a dove sono situati i server o al domicilio/sede dei fornitori privati).

Alcuni partecipanti (3 Cantoni) deplorano inoltre che l'AP-OSTAC non disciplini né le conseguenze procedurali né la procedura che il giudice deve seguire se nel corso dell'atto processuale si verifica un malfunzionamento tecnico durante la connessione alla videoconferenza o alla teleconferenza oppure durante la trasmissione mediante videoconferenza o teleconferenza.

Infine, alcuni partecipanti chiedono una chiara distinzione tra procedimento pubblico e procedimento a porte chiuse. Nel primo caso va attribuita meno importanza alla protezione della personalità delle persone coinvolte nel procedimento in modo da incentivare l'utilizzo della videoconferenza o teleconferenza; nel secondo, è necessario stabilire requisiti severi in caso di ricorso a strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva.

1 In generale

La procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC) è durata dal 14 febbraio 2024 al 22 maggio 2024.

Si sono espressi 25 Cantoni, 3 partiti e 11 organizzazioni e altre cerchie interessate. In totale sono pervenuti 39 pareri.

Un Cantone¹ e 4 organizzazioni² hanno espressamente rinunciato a prendere posizione.

¹ AR.

² ASM, CDDGP, UNIGE, UPS.

Sintesi della consultazione: ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

2 Elenco dei partecipanti

In allegato sono elencati i partecipanti alla consultazione.

3 Osservazioni sul progetto

3.1 Valutazione generale

3.1.1 Approvazione dell'AP-OSTAC

Una maggioranza dei partecipanti alla consultazione, ossia 17 Cantoni³, 2 partiti⁴ e 6 organizzazioni⁵, approva espressamente l'AP-OSTAC.

I partecipanti a favore osservano in particolare che l'AP-OSTAC contribuisce a modernizzare e digitalizzare la giustizia⁶, riduce i costi procedurali⁷ (p. es. evitando le trasferte delle persone che partecipano al procedimento) e semplifica lo svolgimento del procedimento⁸.

3.2 Rifiuto dell'AP-OSTAC

Una minoranza, ossia un Cantone⁹ e un'organizzazione¹⁰, rifiuta l'AP-OSTAC.

Il Cantone¹¹ chiede di integrare l'OSTAC con disposizioni atte a migliorare la protezione e la sicurezza dei dati e di includervi direttive tecniche da riesaminare periodicamente e modificare se necessario. A suo avviso l'ordinanza deve obbligare la Confederazione a emanare un elenco di sistemi di videoconferenza e teleconferenza ammessi, da riesaminare regolarmente e modificare all'occorrenza.

L'organizzazione¹² considera insoddisfacente il disciplinamento dell'AP-OSTAC. FSA rileva infatti che il compimento di un atto processuale per via elettronica o l'organizzazione di una conferenza ibrida pone particolari problemi – segnatamente in materia di sicurezza e protezione dei dati – che l'ordinanza non disciplina o disciplina in misura insufficiente.

3.3 Osservazioni particolari

I partecipanti rilevano vari problemi specifici relativi all'AP-OSTAC. Queste osservazioni sono riassunte di seguito (v. n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., 3.3.3 e Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

3.3.1 Base giuridica dell'OSTAC

Alcuni partecipanti ritengono che l'AP-OSTAC contenga in parte disposizioni che vanno oltre il mandato legislativo conferito al Consiglio federale e figurante all'articolo 141b capoverso 3

³ AI, BE, BL, BS, GR, JU, FR, LU (pag. 1), NE, OW, SG, SO, SZ, TI (pag. 2), UR, VD (pag. 5), ZG (pag. 1).

⁴ PS, UDC.

⁵ eGov-Schweiz (pag. 3), TFB (pag. 1), ODAGE (pag. 1), Swico, UNIBE (pag. 1), USAM.

⁶ TI (pag. 2), digitalswitzerland, Swico,

⁷ PS, digitalswitzerland, Obergericht GL (pag. 2), eGov-Schweiz (pag. 1).

⁸ digitalswitzerland, eGov-Schweiz (pag. 2).

⁹ NW (pag. 3).

¹⁰ FSA (pag. 2).

¹¹ NW (pag. 3).

¹² FSA (pag. 3 seg.).

Sintesi della consultazione: ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

della revisione del Codice di procedura civile del 17 marzo 2023 (nCPC)¹³, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025¹⁴.

Un Cantone¹⁵ rileva infatti che la norma di delega di competenza dell'articolo 141*b* capoverso 3 nCPC non autorizza il Consiglio federale a emanare disposizioni che impongono regole comportamentali alle persone coinvolte nell'atto processuale o impartiscono ai giudici direttive sulle modalità del procedimento (v. anche n. 4.6.2 e **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Anche 3 Cantoni¹⁶ e un'organizzazione¹⁷ reputano che l'AP-OSTAC vada in parte oltre la base legale dell'articolo 141*b* capoverso 3 nCPC, poiché prevede regole generali sull'infrastruttura dei tribunali e regole sul modo in cui i giudici devono gestire le udienze (v. anche n. 4.2.4, 4.4.3, **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** e **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

3.3.2 Categorie di dati personali interessati dall'OSTAC

Svariati partecipanti (8 Cantoni, 1 partito e 4 organizzazioni)¹⁸ evidenziano che i dati personali che potranno essere trasmessi mediante videoconferenza o teleconferenza sono informazioni che toccano in particolar modo la personalità delle persone coinvolte nel procedimento. Il trattamento di questi dati presenta inoltre rischi importanti per i diritti degli interessati. I dati oggetto della trasmissione sono quindi «dati personali degni di particolare protezione» (*besonders schützenswerte Personendaten*) ai sensi dell'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD)¹⁹.

In considerazione della natura sensibile dei dati trattati nel quadro di un procedimento civile, i suddetti partecipanti propongono di rafforzare determinate disposizioni dell'AP-OSTAC in relazione agli aspetti seguenti:

- (a) scelta di un metodo di cifratura dei dati volto a impedire a persone non autorizzate di accedere ai dati trasmessi²⁰ (v. n. 4.3.3);
- (b) rigida procedura di autenticazione per garantire che soltanto le persone autorizzate possano partecipare e seguire l'atto processuale²¹ (v. n. 4.6.2, 4.7.2 e 4.7.3); e
- (c) requisiti severi (1) in caso di utilizzo di server per la trasmissione audiovisiva, (2) in caso di ricorso a fornitori privati per la messa a disposizione di sistemi di trasmissione audiovisiva o server utilizzati per la trasmissione audiovisiva, o (3) se terzi sono incaricati di registrare il suono e l'immagine (v. n. 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6 e 4.8.3)²².

¹³ FF 2023 786

¹⁴ RU 2023 491

¹⁵ ZH.

¹⁶ GL, SH (in particolare pag. 1), TG (pag. 3).

¹⁷ Obergericht GL (in particolare pag. 1).

¹⁸ BL, GE, OW, SG, TG (pag. 1), TI (pag. 3), VD (pag. 2), VS, PPS (pag. 2), eGov-Schweiz (pag. 2), FSA (pag. 3 seg.), ODAGE (pag. 2), privatim (pag. 1 segg.).

¹⁹ RS 235.1

²⁰ BL, TI (pag. 3), eGov-Schweiz (pag. 2), PPS (pag. 2), privatim (pag. 1 seg.).

²¹ BE, BL, TI (pag. 3 s.), eGov-Schweiz (pag. 2), privatim (pag. 2).

²² BL, TG (pag. 1), VD (pag. 2), VS, FSA (pag. 4), ODAGE (pag. 2), privatim (pag. 2 seg.).

Sintesi della consultazione: ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

3.3.3 Conseguenze in caso di malfunzionamento tecnico della trasmissione mediante videoconferenza o teleconferenza

Tre Cantoni²³ deplorano che l'AP-OSTAC non disciplini né le conseguenze procedurali né la procedura che il giudice deve seguire se nel corso dell'atto processuale si verificano malfunzionamenti tecnici durante la connessione alla conferenza o durante la trasmissione mediante videoconferenza o teleconferenza.

3.3.4 Proporzionalità delle misure di protezione e sicurezza dei dati

Un'organizzazione²⁴ ritiene che l'AP-OSTAC accordi troppa importanza alla protezione della personalità dei partecipanti al procedimento. L'interesse alla protezione della personalità è infatti minore in un procedimento pubblico che in uno a porte chiuse. Il TFB ritiene dunque che l'OSTAC debba prevedere una disposizione che faccia esplicitamente salvo il principio di proporzionalità. Ciò permetterebbe ai giudici di effettuare una concreta ponderazione degli interessi tra il principio di pubblicità (art. 54 cpv. 1 del Codice di procedura civile [CPC]²⁵) e la protezione della personalità dei partecipanti al procedimento per determinare le esigenze in materia di protezione dei dati concretamente applicabili in caso di compimento di un atto processuale per via elettronica. Se la ponderazione degli interessi induce a decidere che il procedimento deve svolgersi a porte chiuse, occorrerà soddisfare requisiti severi in materia di protezione e sicurezza dei dati. Se per contro la ponderazione degli interessi porta a optare per un procedimento pubblico, gli atti processuali potranno essere compiuti senza ostacoli, quindi con strumenti commerciali disponibili (p. es. la soluzione *Microsoft Teams*).

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Art. 1 Oggetto

Nessuna osservazione.

4.2 Art. 2 Infrastruttura

4.2.1 Commenti generali

Un Cantone²⁶ chiede di esplicitare nell'articolo 2 AP-OSTAC che l'infrastruttura di cui devono disporre i giudici e le persone che partecipano all'atto processuale è definita in maniera non esaustiva, come espressamente menzionato nel rapporto esplicativo per l'avvio della procedura di consultazione sull'AP-OSTAC²⁷.

Un'organizzazione²⁸ propone di integrare l'articolo 2 AP-OSTAC stabilendo che l'infrastruttura dei tribunali deve permettere alla parte e al suo avvocato di comunicare in maniera confidenziale.

²³ GE, OW, TG (pag. 2).

²⁴ TFB (pag. 2).

²⁵ RS 272

²⁶ ZH.

²⁷ Si veda pag. 11 del rapporto esplicativo del 14 febbraio 2024 per l'avvio della procedura di consultazione, disponibile all'indirizzo <https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ended/2024#DFJP>.

²⁸ UNIL (pag. 1).

Sintesi della consultazione: ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

4.2.2 Art. 2 cpv. 1 lett. a

Due Cantoni²⁹ e un'organizzazione³⁰ ritengono inutile questa disposizione in quanto disciplina una questione evidente.

4.2.3 Art. 2 cpv. 1 lett. b

Due Cantoni³¹ e un'organizzazione³² ritengono inutile questa disposizione in quanto disciplina una questione evidente. Un Cantone³³ chiede di precisare cosa s'intenda per «collegamento Internet adeguato».

4.2.4 Art. 2 cpv. 1 lett. c

Due Cantoni³⁴ e un'organizzazione³⁵ ritengono che questa disposizione non ricada sotto la norma di delega di competenza dell'articolo 141*b* capoverso 3 nCPC in quanto disciplina in generale l'infrastruttura di cui devono disporre i giudici e le persone che partecipano ad atti processuali (v. n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Un'organizzazione³⁶ reputa necessario precisare che il luogo in cui i giudici e le persone che partecipano al procedimento possono rispettivamente compiere l'atto processuale e parteciparvi deve essere calmo e atto a garantire la confidenzialità dei dibattimenti.

Un'organizzazione³⁷ propone infine di riformulare l'articolo 2 capoverso 1 lettera c AP-OSTAC stabilendo che il luogo deve permettere di compiere o partecipare all'atto processuale in maniera confidenziale.

4.2.5 Art. 2 cpv. 3

Un'organizzazione³⁸ propone di integrare questo articolo stabilendo che l'infrastruttura dei tribunali deve consentire di deformare il viso e la voce della persona sentita a distanza. Il giudice deve infatti poter adottare misure atte a garantire la protezione della personalità in applicazione dell'articolo 156 CPC. La stessa organizzazione ritiene pure necessario prevedere nell'articolo 2 capoverso 3 lettera a AP-OSTAC che l'infrastruttura dei tribunali deve permettere a tutte le persone che partecipano all'udienza di vedersi contemporaneamente.

Un'organizzazione³⁹ propone di riformulare l'articolo 2 capoverso 3 lettera b AP-OSTAC stabilendo che l'infrastruttura dei tribunali deve, se necessario, permettere al pubblico di seguire l'atto processuale (i) per via elettronica in una sala pubblica (o qualsiasi edificio pubblico in cui è garantito un controllo del divieto di registrazione), o (ii) per via esclusivamente elettronica.

²⁹ GL, SH (pag. 1 seg.).

³⁰ Obergericht GL (pag. 2).

³¹ GL, SH (pag. 1 seg.).

³² Obergericht GL (pag. 2).

³³ VD (pag. 2).

³⁴ GL, SH (pag. 1 e pag. 2).

³⁵ Obergericht GL (pag. 2).

³⁶ UNIL (pag. 1).

³⁷ UNIBE (pag. 2).

³⁸ UNIL (pag. 2).

³⁹ UNIBE (pag. 4).

Sintesi della consultazione: ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

Infine, un Cantone⁴⁰ e un'organizzazione⁴¹ ritengono superfluo l'articolo 2 capoverso 3 lettera c AP-OSTAC in quanto ripete quanto figura già all'articolo 141b capoverso 1 lettera b nCPC.

4.3 Art. 3 Requisiti per l'impiego di sistemi di trasmissione audiovisiva

4.3.1 Commenti generali

Un Cantone⁴² reputa necessario integrare l'articolo 3 AP-OSTAC permettendo di derogare ai requisiti di cui all'articolo 3 capoversi 1 e 2 AP-OSTAC con l'accordo di tutte le parti. Può infatti trascorrere molto tempo prima che esistano fornitori privati che adempiono i requisiti dell'articolo 3 capoverso 2 AP-OSTAC o che la Confederazione o i Cantoni abbiano sviluppato soluzioni proprie di trasmissione audiovisiva soddisfacenti i requisiti dell'articolo 3 capoverso 1 AP-OSTAC.

Un Cantone⁴³ e un'organizzazione⁴⁴ ritengono troppo severi i requisiti di cui all'articolo 3 capoversi 1 e 2 AP-OSTAC, che a loro avviso ostacolano il ricorso alla videoconferenza o alla teleconferenza.

Un'organizzazione⁴⁵ chiede di non limitarsi a fissare a grandi linee nell'articolo 3 AP-OSTAC i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati, ma di precisarvi i sistemi di trasmissione audiovisiva autorizzati.

4.3.2 Art. 3 cpv. 1 lett. a

Trattandosi di dati degni di particolare protezione (v. n. 3.3.2), 3 Cantoni⁴⁶ e un'organizzazione⁴⁷ chiedono di autorizzare soltanto i server che si trovano in Svizzera. Se fosse permesso utilizzare server all'estero, un Cantone⁴⁸ ritiene necessario stabilire perlomeno che, in caso di controversia, il foro competente si trovi in Svizzera e che si applichi il diritto svizzero.

Per facilitare il ricorso alla videoconferenza o alla teleconferenza, un Cantone⁴⁹ vuole permettere di utilizzare server situati in qualsiasi Stato.

Due organizzazioni⁵⁰ auspicano che l'articolo 3 capoverso 1 lettera a AP-OSTAC consenta di utilizzare server situati in uno Stato estero con cui la Svizzera ha concluso un accordo bilaterale che garantisce un adeguato livello di protezione dei dati.

⁴⁰ GL.

⁴¹ Obergericht GL (pag. 2).

⁴² ZG (pag. 2).

⁴³ GL.

⁴⁴ Obergericht GL (pag. 2).

⁴⁵ FSA (pag. 3 seg.).

⁴⁶ TG (pag. 1), VD (pag. 2), VS.

⁴⁷ ODAGE (pag. 2).

⁴⁸ VS.

⁴⁹ SH (pag. 2).

⁵⁰ digitalswitzerland, Swico.

Sintesi della consultazione: ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

4.3.3 Art. 3 cpv. 1 lett. b

Trattandosi di dati degni di particolare protezione (v. n. 3.3.2), 3 Cantoni⁵¹, un partito⁵² e un'organizzazione⁵³ chiedono che l'articolo 3 capoverso 1 lettera b AP-OSTAC imponga obbligatoriamente una trasmissione dei dati tramite cifratura *end-to-end* (*End to End Encryption/E2EE*), che costituisce il metodo di cifratura più sicuro.

Per quanto riguarda la trasmissione di dati mediante teleconferenza, un Cantone⁵⁴ osserva che la cifratura su un telefono classico è impossibile in assenza di un software specifico.

Un Cantone⁵⁵ ritiene che l'articolo 3 capoverso 1 lettera b AP-OSTAC debba obbligatoriamente specificare i metodi di cifratura ammessi.

Un Cantone⁵⁶ chiede di precisare nell'articolo 3 capoverso 1 lettera b AP-OSTAC l'autorità svizzera che detiene la chiave di cifratura.

4.3.4 Art. 3 cpv. 1 lett. c

Un Cantone⁵⁷ considera irrealizzabile e troppo astratto l'obbligo dei giudici di garantire che il sistema di server tramite il quale avviene la trasmissione sia aggiornato e che le lacune critiche riscontrate siano colmate. Secondo un altro Cantone⁵⁸ gli obblighi figuranti nell'articolo 3 capoverso 1 lettera c AP-OSTAC incombono alla Confederazione.

4.3.5 Art. 3 cpv. 1 lett. d

Per un Cantone⁵⁹ e un'organizzazione⁶⁰ è impossibile garantire che i partecipanti al procedimento e il pubblico non abbiano accesso alle funzioni che permettono di registrare il suono e l'immagine. Infatti un partecipante può sempre installare un software di registrazione indipendente dal sistema di trasmissione audiovisiva utilizzato. Un Cantone⁶¹ reputa necessario stabilire nell'articolo 3 capoverso 1 lettera d AP-OSTAC che il divieto di accedere alle funzioni di trasmissione e registrazione vale soltanto per il sistema di trasmissione utilizzato nel caso concreto.

4.3.6 Art. 3 cpv. 2

Trattandosi di dati degni di particolare protezione (v. n. 3.3.2), 2 Cantoni⁶² e un'organizzazione⁶³ ritengono necessario autorizzare soltanto i fornitori privati domiciliati o residenti in Svizzera a mettere a disposizione sistemi di trasmissione audiovisiva.

⁵¹ BE (pag. 2), BL, TI (pag. 3).

⁵² PPS (pag. 2).

⁵³ privatim (pag. 1 seg.).

⁵⁴ ZH.

⁵⁵ ZG (pag. 2).

⁵⁶ VS.

⁵⁷ GL.

⁵⁸ NW (pag. 3).

⁵⁹ BL.

⁶⁰ privatim (pag. 2).

⁶¹ ZG (pag. 2).

⁶² NW (pag. 3), TG (pag. 1).

⁶³ ODAGE (pag. 2).

Sintesi della consultazione: ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

Un Cantone⁶⁴ e un'organizzazione⁶⁵ osservano che l'articolo 3 capoverso 2 AP-OSTAC esige che i fornitori privati che mettono a disposizione sistemi di trasmissione siano domiciliati o risiedano in uno Stato con un adeguato livello di protezione dei dati. Ciò non esclude tuttavia che un fornitore privato – nonostante sia domiciliato o residente in uno Stato con un adeguato livello di protezione dei dati – abbia parimenti legami con uno Stato che non dispone di un livello di protezione adeguato (p. es. perché questo fornitore privato fa parte di una società con sede in questo Stato). A loro parere, occorre dunque rivedere i requisiti in materia di collaborazione con terzi e adeguarli alla confidenzialità necessaria.

Un Cantone⁶⁶ reputa necessario vietare ai fornitori privati di accedere ai dati trasmessi e obbligarli a distruggere i dati una volta trasmessi ai giudici coinvolti.

Un'organizzazione⁶⁷ chiede di precisare la nozione di «fornitore privato».

Per un Cantone⁶⁸ non è chiaro se un fornitore privato che mette a disposizione il sistema di trasmissione debba rispettare i requisiti elencati all'articolo 3 capoverso 1 e quelli figuranti all'articolo 3 capoverso 2 AP-OSTAC o soltanto questi ultimi. Sempre BE auspica anche che i requisiti previsti nell'articolo 3 capoverso 2 AP-OSTAC applicabili ai sistemi gestiti da fornitori privati valgano pure in presenza di sistemi gestiti dai Cantoni o dalla Confederazione sui loro server (soluzione *in-house*).

Un'organizzazione⁶⁹ approva la possibilità di collaborare con fornitori esterni per la messa a disposizione di sistemi di trasmissione audiovisiva.

4.3.7 Art. 3 cpv. 3

Tre Cantoni⁷⁰ sottolineano che i Cantoni devono restare liberi di emanare elenchi di sistemi di trasmissione ammessi. Se dovessero tuttavia essere obbligati a farlo, un Cantone⁷¹ chiede di prevedere un termine di attuazione sufficientemente lungo (almeno 2 anni dall'adozione dell'OSTAC).

Tre Cantoni⁷² e un'organizzazione⁷³ ritengono necessario imporre alla Confederazione di tenere un elenco dei sistemi di trasmissione ammessi per garantire una migliore uniformità a livello svizzero. Un Cantone⁷⁴ ritiene che la Confederazione debba avere perlomeno la competenza di coordinare gli elenchi tenuti dai Cantoni. Un partito⁷⁵ e un'organizzazione⁷⁶ chiedono di obbligare i Cantoni a emanare elenchi di sistemi di trasmissione ammessi.

⁶⁴ BL.

⁶⁵ *privatim* (pag. 2 seg.).

⁶⁶ TG (pag. 1).

⁶⁷ FSA (pag. 4).

⁶⁸ BE.

⁶⁹ Swico.

⁷⁰ SO, VD (pag. 2), VS.

⁷¹ VS.

⁷² LU (pag. 2), NW (pag. 3), ZG (pag. 2).

⁷³ Swico.

⁷⁴ SG.

⁷⁵ PS.

⁷⁶ UNIL (pag. 2).

Sintesi della consultazione: ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

Un Cantone⁷⁷ e un'organizzazione⁷⁸ ritengono invece che l'articolo 3 capoverso 3 AP-OSTAC sia superfluo e vada soppresso in quanto i giudici restano liberi di scegliere un sistema di trasmissione diverso da quello figurante su un elenco dei Cantoni, a condizione che il sistema scelto soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3 capoversi 1 e 2 AP-OSTAC.

4.4 Art. 4 Pratiche illecite

4.4.1 Commenti generali

Un Cantone⁷⁹ propone di prevedere misure tecniche e organizzative per garantire la parità di trattamento tra le parti indipendentemente dal Cantone in cui procedono.

Un Cantone⁸⁰ ritiene che l'articolo 4 AP-OSTAC contenga direttive sulla maniera in cui i giudici devono condurre il procedimento. Tuttavia, la norma di delega di competenza dell'articolo 141b capoverso 3 nCPC non autorizza il Consiglio federale ad adottare direttive procedurali (v. anche n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Un'organizzazione⁸¹ fa notare che l'AP-OSTAC non prevede direttamente sanzioni in caso di non rispetto delle norme comportamentali. Reputa necessario adottare una nuova disposizione legale che punisca in modo chiaro e adeguato la violazione delle norme comportamentali; le disposizioni esistenti sono lacunose.

4.4.2 Art. 4 lett. a

Un Cantone⁸² ritiene che il divieto per terzi non autorizzati di seguire l'atto processuale sia formulato in maniera troppo assoluta. Infatti, le parti possono in linea di massima comunicare in merito al procedimento e mettere a disposizione di terzi – dopo la fine dell'udienza – pertinenti documenti, verbali o registrazioni. Se vuole rendere punibile questo comportamento, il legislatore deve precisare che il divieto di cui all'articolo 4 lettera a AP-OSTAC concerne soltanto la partecipazione a un *live stream*.

Due Cantoni e un'organizzazione reputano impossibile applicare efficacemente il divieto di cui all'articolo 4 lettera a AP-OSTAC finché non vengono stabiliti sufficienti requisiti per la cifratura (v. anche n. 4.3.3)⁸³ e per l'autenticazione delle persone che partecipano all'atto processuale (v. anche n. 4.6.2 e 4.7.3)⁸⁴.

Per un'organizzazione⁸⁵ non è chiaro se il divieto di cui all'articolo 4 lettera a AP-OSTAC riguardi unicamente i comportamenti attivi (p. es. la trasmissione a un terzo di un link di connessione) o anche i comportamenti neglienti (p. es. aumentare il suono in un luogo pubblico di modo che le persone vicine possano sentire l'atto processuale). La stessa organizzazione si chiede anche se l'articolo 4 lettera a AP-OSTAC riguardi allo stesso modo gli atti processuali compiuti a porte chiuse e gli atti di procedimenti pubblici. In caso di procedimento pubblico, spetta infatti soltanto al giudice decidere chi è autorizzato a seguire l'atto processuale:

⁷⁷ GL.

⁷⁸ Obergericht GL (pag. 2).

⁷⁹ VS.

⁸⁰ ZH.

⁸¹ UNIBE (pag. 5 segg.).

⁸² LU (pag. 2).

⁸³ BL, TI (pag. 3), privatim (pag. 2).

⁸⁴ BL, privatim (pag. 2).

⁸⁵ UNIBE (pag. 8).

Sintesi della consultazione: ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

l'articolo 4 lettera a AP-OSTAC deve pertanto essere corretto eliminando il termine «non autorizzati» («*unberechtigten*»). Infine, secondo l'organizzazione non è chiaro quali siano gli «altri partecipanti» (*die «weiteren Teilnehmenden»*) cui è impartita la norma comportamentale secondo l'articolo 4 lettera a AP-OSTAC: l'articolo 4 AP-OSTAC parla infatti di «persone che partecipano al procedimento» («*Verfahrensbeteiligten*») e di «altri partecipanti» («*weiteren Teilnehmenden*»). È importante che il pubblico sia compreso tra gli «altri partecipanti». Il termine «partecipante» (*Teilnehmer*) deve pertanto essere riservato alle parti e alle altre persone coinvolte nel procedimento. Per le persone che assistono a un atto processuale vanno utilizzati altri termini («spettatori» [*Zuschauer/Zuhörer*] o «pubblico» [*Publikum/Öffentlichkeit*]).

4.4.3 Art. 4 lett. b

Un Cantone⁸⁶ osserva che il divieto imposto alle persone che partecipano al procedimento e agli altri partecipanti di registrare l'atto processuale non figura nel CPC: i Cantoni sono quindi liberi di decidere se permettere o rifiutare la registrazione, e l'articolo 4 lettera b AP-OSTAC intacca tale competenza (v. anche n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Per 2 Cantoni⁸⁷ e un'organizzazione⁸⁸ è impossibile garantire l'osservanza del divieto di registrare l'atto processuale imposto alle persone che partecipano al procedimento e agli altri partecipanti. Una persona che partecipa al procedimento può infatti utilizzare sul proprio dispositivo un software di registrazione dello schermo, a prescindere dalla soluzione di videoconferenza usata dal tribunale.

4.5 Art. 5 Informazioni del giudice all'attenzione dei partecipanti

4.5.1 Commenti generali

Due Cantoni⁸⁹ e un'organizzazione⁹⁰ ritengono che l'articolo 5 AP-OSTAC non ricada sotto la norma di delega di competenza dell'articolo 141b capoverso 3 nCPC (vedi anche n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Un'organizzazione⁹¹ chiede d'integrare l'articolo 5 AP-OSTAC permettendo alle persone che partecipano all'atto processuale di esigere l'organizzazione di un test di connessione tre giorni prima dell'udienza.

Infine, un'organizzazione⁹² ritiene che il login mediante identità elettronica (p. es. *Google ID* o *Facebook ID*) menzionato nel rapporto esplicativo all'AP-OSTAC⁹³ non offra sufficienti garanzie di sicurezza e lasci libero accesso ad altri login.

⁸⁶ TG (pag. 2).

⁸⁷ VD (pag. 3), TI (pag. 3).

⁸⁸ *privatim* (pag. 2).

⁸⁹ GL, SH (pag. 1 e 2).

⁹⁰ Obergericht GL (pag. 3).

⁹¹ UNIL (pag. 2).

⁹² ODAGE (pag. 2 seg.).

⁹³ Cfr. pag. 17 del rapporto esplicativo del 14 febbraio 2024 per l'avvio della procedura di consultazione, disponibile all'indirizzo <https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ended/2024#DFJP>.

Sintesi della consultazione: ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

4.5.2 Art. 5 cpv. 1

Due Cantoni⁹⁴ e un'organizzazione⁹⁵ considerano inutile l'articolo 5 capoverso 1 lettera a AP-OSTAC in quanto disciplina una questione evidente. Un Cantone⁹⁶ chiede di precisare l'articolo 5 capoverso 1 AP-OSTAC in due punti. Primo, occorre precisare la via elettronica mediante la quale le informazioni sono fornite alle persone che partecipano all'atto processuale. Secondo, bisogna pure chiarire che la partecipazione alla conferenza è garantita agli interessati indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.

4.5.3 Art. 5 cpv. 2

Un Cantone⁹⁷ rileva che l'obbligo del giudice di comunicare le informazioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 AP-OSTAC con la citazione è inutilmente limitativo, in quanto può capitare che persone debbano essere sentite o interrogate a breve termine (p. es. a causa di una malattia o di un'assenza dalla Svizzera).

4.6 Art. 6 Login e partecipazione

4.6.1 Commenti generali

Tre Cantoni⁹⁸ deplorano che l'AP-OSTAC non disciplini le conseguenze di una perdita di connessione all'atto processuale (v. anche n. 3.3.3).

Un Cantone⁹⁹ propone di permettere al giudice e a tutte le persone che partecipano all'atto processuale di effettuare il login congiuntamente e di utilizzare dispositivi informatici comuni. Secondo questo Cantone, il giudice deve inoltre poter autorizzare, su domanda specifica, una partecipazione online se a tutti i partecipanti è chiaro chi è la persona supplementare o chi sono le persone supplementari. Infine, a suo parere l'articolo 6 AP-OSTAC deve precisare che il partecipante al procedimento che non dispone del materiale informatico e dei software adeguati per partecipare online al procedimento deve essere fisicamente presente durante l'atto processuale; il giudice non è tenuto a prestargli il materiale e i software necessari.

Un'organizzazione¹⁰⁰ chiede infine di integrare l'articolo 6 AP-OSTAC stabilendo che la persona che partecipa all'atto processuale mediante strumenti elettronici deve effettuare il login nel momento in cui le parti presenti entrano nella sala d'udienza.

4.6.2 Art. 6 cpv. 1

Tre Cantoni¹⁰¹ e un'organizzazione¹⁰² osservano che l'obbligo di effettuare il login individualmente non è sufficiente per identificare la persona che partecipa al procedimento. Specialmente il fenomeno dei *deepfakes* rende particolarmente difficile identificare una persona. Inoltre, la procedura d'identificazione deve essere adattata in base all'atto processuale in

⁹⁴ GL, SH (pag. 2).

⁹⁵ Obergericht GL (pag. 2).

⁹⁶ TG (pag. 2).

⁹⁷ SH (pag. 3).

⁹⁸ GE, OW, TG (pag. 2).

⁹⁹ LU (pag. 2).

¹⁰⁰ UNIL (pag. 2).

¹⁰¹ BE (pag. 2), BL, TI (pag. 3 seg.).

¹⁰² privatim (pag. 2).

Sintesi della consultazione: ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

questione (udienza pubblica o a porte chiuse) e al ruolo dei partecipanti (giudice, parte, testimone, spettatore, ecc.) (v. anche n. 3.3.2).

Un Cantone¹⁰³ reputa che l'articolo 6 capoverso 1 AP-OSTAC non ricada sotto la norma di delega di competenza dell'articolo 141b capoverso 3 nCPC (v. anche n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Un Cantone¹⁰⁴ rileva che il requisito del login individuale non va inteso come un obbligo per ogni giudice coinvolto nell'atto processuale di effettuare il login individualmente e di utilizzare una videocamera personale. In caso contrario, ciò comporterebbe un notevole aumento dei costi per attrezzare adeguatamente le sale d'udienza.

4.6.3 Art. 6 cpv. 2

Un Cantone¹⁰⁵ chiede di precisare la nozione di «rappresentante», che deve comprendere anche le persone di fiducia secondo l'articolo 204 capoverso 2 CPC.

Un Cantone¹⁰⁶ chiede di stralciare il capoverso 2 dell'articolo 6 AP-OSTAC o perlomeno di prevedere un login comune delle parti e dei loro rappresentanti soltanto con il consenso del giudice. Infatti, il login individuale da un lato permette alla persona che amministra la conferenza di utilizzare appieno gli strumenti di gestione; dall'altro, al momento della registrazione della conferenza, consente di documentare, tramite i dati d'accesso, la presenza delle persone coinvolte.

Un Cantone¹⁰⁷ chiede di integrare l'articolo 6 capoverso 2 AP-OSTAC permettendo anche al giudice di effettuare il login comune.

4.7 Art. 7 Esecuzione

4.7.1 Commenti generali

Un'organizzazione¹⁰⁸ propone di integrare l'articolo 7 AP-OSTAC prevedendo (1) l'obbligo per tutti i partecipanti all'udienza di connettersi da una sala chiusa e non accessibile al pubblico, (2) l'obbligo per tutti i partecipanti all'udienza di permettere al giudice, all'inizio di quest'ultima, di ispezionare visivamente e in maniera completa la sala dalla quale si sono connessi, e (3) l'obbligo per tutti i partecipanti all'udienza di inquadrare e mantenere visibili per tutta la durata dell'atto processuale le vie d'accesso alla sala dalla quale si connettono.

Un'organizzazione¹⁰⁹ non ritiene chiaro il campo d'applicazione personale dell'articolo 7 AP-OSTAC. Infatti, considerato l'articolo 10 AP-OSTAC che disciplina l'esecuzione di un atto processuale pubblico, sembra che l'articolo 7 riguardi soltanto le persone che partecipano «attivamente» al procedimento e non il pubblico. L'articolo 7 capoverso 1 AP-OSTAC parla tuttavia anche di seguire l'atto processuale (*der Prozesshandlung «folgen»*), riferendosi al pubblico. Occorre dunque chiarire il campo d'applicazione personale dell'articolo AP-OSTAC

¹⁰³ ZH.

¹⁰⁴ GR.

¹⁰⁵ VD (pag. 3).

¹⁰⁶ SH (pag. 3).

¹⁰⁷ ZH.

¹⁰⁸ FSA (pag. 2 seg.).

¹⁰⁹ UNIBE (pag. 9).

Sintesi della consultazione: ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

ed eventualmente prevedere una norma unica sull'esecuzione dell'atto processuale distinguendo in capoversi separati le persone che partecipano attivamente all'atto processuale e il pubblico. È inoltre importante precisare esplicitamente che i partecipanti all'atto processuale devono sempre tenere accesa la loro videocamera e mostrare il loro volto, sotto pena delle sanzioni di cui all'articolo 128 CPC.

4.7.2 Art. 7 cpv. 1

Per 3 Cantoni¹¹⁰ e 1 organizzazione¹¹¹ non basta che il giudice debba assicurarsi che solo le persone autorizzate seguano l'atto processuale. La procedura d'identificazione deve infatti essere adattata in base all'atto processuale in questione (udienza pubblica o a porte chiuse) e al ruolo dei partecipanti (giudice, parte, testimone, spettatore, ecc.). Visto che saranno trattati dati degni di particolare protezione (cfr. n. 3.3.2), un'organizzazione¹¹² propone di prevedere un metodo di autenticazione, ad esempio un'autenticazione a due fattori, che consenta di verificare che soltanto le persone autorizzate partecipino al procedimento.

Due Cantoni¹¹³ e un'organizzazione¹¹⁴ reputano complicato attuare nella pratica l'articolo 7 capoverso 1 AP-OSTAC, che obbliga il giudice ad assicurarsi che soltanto le persone autorizzate seguano l'atto processuale. Questa condizione è eccessiva sia per il giudice che per i partecipanti all'atto processuale.

Un Cantone¹¹⁵ ritiene che l'obbligo per il giudice di garantire uno svolgimento corretto dell'atto processuale sia ridondante rispetto all'articolo 124 capoverso 1 CPC e potrebbe dunque essere stralciato dall'articolo 7 capoverso 1 AP-OSTAC.

Un Cantone¹¹⁶ è dell'avviso che l'articolo 7 capoverso 1 AP-OSTAC vada attenuato e sostituito da una soluzione più praticabile. Infatti, è praticamente e tecnicamente impossibile per il giudice impedire a terzi non autorizzati di seguire la trasmissione dell'atto processuale; possono, ad esempio, condividere uno schermo.

4.7.3 Art. 7 cpv. 2

Tre Cantoni¹¹⁷ e un'organizzazione¹¹⁸ si chiedono come il giudice potrà fugare i dubbi sull'identità dei partecipanti alle udienze online. Gli sviluppi in materia di *deepfakes* complicano ulteriormente la situazione.

¹¹⁰ BE (pag. 2), BL, TI (pag. 3).

¹¹¹ privatim (pag. 2).

¹¹² eGov Schweiz (pag. 2).

¹¹³ GL, SH (pag. 3).

¹¹⁴ Obergericht GL (pag. 3).

¹¹⁵ TG (pag. 2).

¹¹⁶ LU (pag. 3).

¹¹⁷ BE (pag. 2), BL, TI (pag. 3 seg.).

¹¹⁸ privatim (pag. 2).

Sintesi della consultazione: ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

4.8 Art. 8 Registrazione

4.8.1 Commenti generali

Secondo un Cantone¹¹⁹ ci si deve assicurare che le registrazioni restino accessibili e leggibili. Vista l'importante mole di dati, occorre infatti uno spazio di archiviazione sufficiente per conservare i file. Occorre pure provvedere affinché l'autorità abbia la proprietà dei dati registrati e possa recuperarli se l'impresa di hosting dei dati dovesse scomparire. È inoltre necessario disciplinare espressamente la possibilità di eliminare la registrazione una volta concluso il procedimento e scaduto il termine di conservazione di tali dati.

Un Cantone¹²⁰ osserva che l'interazione tra l'articolo 3 AP-OSTAC, che riguarda i requisiti da rispettare nel ricorso a sistemi di trasmissione dei dati, e l'articolo 8 AP-OSTAC, che concerne la registrazione dei dati, pone vari problemi: (1) la delimitazione tra queste due disposizioni e il loro significato non sono assolutamente chiari, e (2) la relazione tra le due disposizioni non è chiara in quanto le due norme fissano requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati. Infine, sempre BE propone di disciplinare nell'articolo 8 AP-OSTAC il momento in cui le registrazioni dei dati possono essere cancellate.

4.8.2 Art. 8 cpv. 1

Un Cantone¹²¹ rileva che il CPC non stabilisce da nessuna parte l'obbligo di registrare l'immagine. L'articolo 8 capoverso 1 AP-OSTAC non può dunque imporre al giudice un obbligo di questo tipo e deve essere modificato stabilendo che il giudice provvede alla registrazione del suono o di suono e immagine, oppure semplicemente alla registrazione (senza precisazioni).

4.8.3 Art. 8 cpv. 2

Un Cantone¹²² e un'organizzazione¹²³ chiedono di precisare che cosa si intenda per «terzi». Il Cantone osserva in particolare che le persone responsabili delle infrastrutture cantonali di archiviazione non devono essere considerate terzi.

Un Cantone¹²⁴ si chiede se le condizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati potranno essere rispettate quando i giudici incaricheranno terzi di registrare suono e immagine. L'articolo 3 capoverso 2 AP-OSTAC prevede infatti che i fornitori privati che mettono a disposizione sistemi di videoconferenza o teleconferenza siano domiciliati o residenti in uno Stato con un adeguato livello di protezione dei dati. Tuttavia, non è escluso che un fornitore privato – sebbene domiciliato/residente in uno Stato con un adeguato livello di protezione dei dati – intrattenga anche contatti con uno Stato che non garantisce un adeguato livello di protezione (p. es. perché il fornitore appartiene a una società con sede in questo Stato). Ciò potrebbe bastare per obbligare il suddetto fornitore privato a consegnare dati alle autorità di questo Stato. Occorre dunque riesaminare i requisiti in materia di collaborazione con terzi e adeguarli alla confidenzialità necessaria (v. anche n. 3.3.2).

¹¹⁹ VS.

¹²⁰ BE (pag. 1 seg.).

¹²¹ ZG (pag. 2 seg.).

¹²² VD (pag. 4).

¹²³ FSA (pag. 4).

¹²⁴ BL.

Sintesi della consultazione: ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

Per un partito¹²⁵ non bisogna permettere ai giudici di incaricare un terzo di registrare una videoconferenza o una teleconferenza, in quanto si tratta di dati degni di particolare protezione (v. anche n. 3.3.2).

Un'organizzazione¹²⁶ ritiene particolarmente opportuna ed economica la collaborazione con fornitori esterni per la registrazione dei dati soprattutto poiché le imprese del settore tecnologico dispongono di ampie competenze in materia di sicurezza.

Un'organizzazione¹²⁷ propone di riformulare l'articolo 8 capoverso 2 AP-OSTAC stabilendo che i terzi incaricati della registrazione s'impegnano a (1) trasmettere i dati soltanto al giudice, (2) non rendere i dati accessibili a fini personali o ad altri fini, e (3) distruggere i dati non appena il giudice ne ha confermato la ricezione.

Trattandosi di dati degni di particolare protezione (v. anche n. 3.3.2), un'organizzazione¹²⁸ reputa necessario integrare l'articolo 8 capoverso 2 AP-OSTAC prevedendo che il terzo incaricato della registrazione deve essere domiciliato o risiedere in Svizzera.

4.8.4 Art. 8 cpv. 3

Nessuna osservazione.

4.9 Art. 9 Accesso a un atto processuale pubblico

4.9.1 Commenti generali

Tre Cantoni¹²⁹ e un'organizzazione¹³⁰ ritengono che l'articolo 9 AP-OSTAC non ricada sotto la norma di delega di competenza dell'articolo 141*b* capoverso 3 nCPC (v. anche n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Un Cantone¹³¹ osserva che la versione tedesca dell'articolo 9 AP-OSTAC parla di «*einer öffentlich zugänglichen Prozesshandlung*» mentre il CPC (art. 141*a* cpv. 3 nCPC) parla solo di «*öffentlicher Verhandlung*». Occorre dunque stralciare il termine «*zugänglich*». TG ritiene anche necessario precisare che si tratta solo di atti processuali pubblici orali. Gli articoli 141*a* e 141*b* nCPC non includono infatti gli atti processuali pubblici non orali (p. es. una comunicazione della sentenza).

4.9.2 Art. 9 cpv. 1

Per un Cantone¹³² e un'organizzazione¹³³ la previa iscrizione presso il giudice necessaria per seguire un'udienza pubblica mediante videoconferenza è in contraddizione con l'articolo 141*a* capoverso 3 secondo periodo nCPC, secondo cui il giudice può anche consentire di seguire l'udienza pubblica mediante strumenti elettronici senza previa richiesta.

¹²⁵ PPS.

¹²⁶ Swico.

¹²⁷ UNIBE (pag. 10 seg.).

¹²⁸ ODAGE (pag. 2).

¹²⁹ GL, SH (pag. 1 e 3), TG (pag. 3).

¹³⁰ Obergericht GL (pag. 3).

¹³¹ TG (pag. 3).

¹³² VD (pag. 4).

¹³³ UNIBE (pag. 13).

Sintesi della consultazione: ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

Un Cantone¹³⁴ chiede di precisare l'articolo 9 capoverso 1 AP-OSTAC, in quanto lascia intendere che chiunque lo desideri può seguire la videoconferenza di un atto processuale pubblico. SH ritiene tuttavia che non sia il caso: in primo luogo, in caso di conferenza ibrida il giudice può limitare l'accesso del pubblico alla sala d'udienza. In secondo luogo, in caso d'atto processuale eseguito soltanto per via elettronica il giudice deve poter permettere la presenza del pubblico soltanto in una sala di conferenza del tribunale e non mediante un *live stream*.

Un Cantone¹³⁵ chiede di precisare nell'articolo 9 capoverso 1 AP-OSTAC che si tratta di tre giorni «lavorativi». Inoltre, nel caso in cui le persone che desiderano seguire la videoconferenza o la teleconferenza in loco (cfr. art. 141a cpv. 3 nCPC), TG domanda di integrare l'articolo 9 capoverso 1 AP-OSTAC autorizzando anche le persone che si presentano spontaneamente a seguire la trasmissione elettronica. Un Cantone¹³⁶ considera troppo breve il termine d'iscrizione di tre giorni e propone un termine di sette giorni.

Due organizzazioni¹³⁷ osservano che, in virtù del principio di pubblicità (art. 54 cpv. 1 CPC e 30 cpv. 3 della Costituzione federale [Cost.]¹³⁸) le persone che desiderano assistere a un'udienza in presenza non possono essere obbligate a iscriversi. Lo stesso deve valere per le persone che intendono seguire la trasmissione di un atto processuale compiuto mediante strumenti elettronici. Una di queste 2 organizzazioni¹³⁹ ritiene che, in caso di iscrizione preliminare, il giudice possa inviare i codici d'accesso in meno di tre giorni. In tal caso il giudice deve indicare tre giorni prima dell'udienza in che modo sarà garantito l'accesso del pubblico, ossia in sala d'udienza e/o mediante videoconferenza, affinché le persone interessate a seguire l'atto processuale possano organizzarsi. Un'eventuale domanda di assistere all'udienza in loco (cfr. art. 141a cpv. 3 primo periodo nCPC) deve essere presentata almeno cinque giorni prima dell'udienza per permettere al giudice di organizzarsi.

Secondo un'organizzazione¹⁴⁰ l'articolo 9 capoverso 1 AP-OSTAC comporta troppi oneri amministrativi visto che in generale il pubblico non assiste ad atti processuali, sebbene siano aperti al pubblico.

4.9.3 Art. 9 cpv. 2

Nessuna osservazione.

4.10 Art. 10 Esecuzione di un atto processuale pubblico

4.10.1 Commenti generali

Due Cantoni¹⁴¹ e un'organizzazione¹⁴² osservano che l'articolo 10 AP-OSTAC contiene direttive su come organizzare l'esecuzione del procedimento. Tuttavia, la norma di delega di competenza figurante all'articolo 141b capoverso 3 nCPC non autorizza il Consiglio federale a

¹³⁴ SH (pag. 3 seg.).

¹³⁵ TG (pag. 3).

¹³⁶ JU.

¹³⁷ UNIBE (pag. 13), UNIL (pag. 2).

¹³⁸ RS 101

¹³⁹ UNIL (pag. 2).

¹⁴⁰ UNIBE (pag. 11).

¹⁴¹ GL, ZH.

¹⁴² Obergericht GL (pag. 4).

Sintesi della consultazione: ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

emanare direttive di questo tipo (v. anche n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Un'organizzazione¹⁴³ osserva che l'AP-OSTAC attualmente disciplina l'esecuzione di un atto processuale in due disposizioni differenti (art. 7 e 10 AP-OSTAC). A suo avviso, è più chiaro prevedere una norma unica sull'esecuzione dell'atto processuale distinguendo in capoversi separati le persone che partecipano attivamente all'atto processuale e il pubblico.

Due organizzazioni¹⁴⁴ ritengono necessario imporre alle persone del pubblico che seguono l'atto processuale online di tenere costantemente accesa la loro videocamera per evitare che possano nascondersi dietro il loro schermo, impedendo con mezzi elettronici alle persone che partecipano all'atto processuale di vederle.

4.10.2 Art. 10 cpv. 1

Un Cantone¹⁴⁵ osserva che, se molte persone seguono l'atto processuale pubblico, non è praticabile comunicarle alle persone che partecipano al procedimento.

Due Cantoni¹⁴⁶ e 2 organizzazioni¹⁴⁷ chiedono di rinunciare all'obbligo per il giudice di comunicare ai partecipanti al procedimento le persone che seguono l'atto in loco o online, in quanto questa condizione è criticabile sul piano della protezione dei dati.

4.10.3 Art. 10 cpv. 2

Un Cantone¹⁴⁸ vede il rischio di manovre dilatorie: una persona che partecipa al procedimento potrebbe simulare un problema di connessione rendendo difficile o impossibile la trasmissione audiovisiva per tentare di fare in seguito annullare un atto processuale. Due Cantoni¹⁴⁹ e un'organizzazione¹⁵⁰ ritengono necessario trasformare l'articolo 10 capoverso 2 AP-OSTAC in una disposizione potestativa (*Kann-Vorschrift*). L'articolo 141b capoverso 1 lettera a nCPC esige infatti che il suono e l'immagine pervengano simultaneamente soltanto ai partecipanti all'atto processuale (ossia alle parti, ai testimoni, ai membri del tribunale, ecc.), e non al pubblico. Si può pertanto, a seconda delle circostanze, imporre al pubblico di seguire la videoconferenza in differita (p. es. per evitare di influenzare i testimoni).

Un Cantone¹⁵¹ chiede di precisare la nozione di simultaneità della trasmissione del suono e dell'immagine figurante nell'articolo 10 capoverso 2 lettera a AP-OSTAC.

4.10.4 Art. 10 cpv. 3

Un Cantone¹⁵² osserva che sarà difficile per il giudice accertare l'identità delle persone che seguono la conferenza online.

¹⁴³ UNIBE (pag. 9).

¹⁴⁴ UNIBE (pag. 6), UNIL (pag. 4).

¹⁴⁵ TG (pag. 3).

¹⁴⁶ GL, LU (pag. 3).

¹⁴⁷ Obergericht GL (pag. 4), UNIL (pag. 3).

¹⁴⁸ VD (pag. 4).

¹⁴⁹ GL, SH (pag. 4).

¹⁵⁰ Obergericht GL (pag. 4).

¹⁵¹ GE.

¹⁵² VD (pag. 4).

Sintesi della consultazione: ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

Un'organizzazione¹⁵³ fa notare che l'articolo 10 capoverso 3 AP-OSTAC è l'equivalente dell'articolo 7 capoverso 2 AP-OSTAC. Tuttavia, inversamente a quanto vale per l'identità delle persone che partecipano all'atto processuale, di norma il giudice non ha interesse a ottenere l'identità degli spettatori che assistono a un atto processuale pubblico. Pertanto, l'articolo 10 capoverso 3 AP-OSTAC non è giustificato e va stralciato.

4.11 Art. 11 Disposizione transitoria

Nessuna osservazione.

4.12 Art. 12 Entrata in vigore

Un Cantone¹⁵⁴ ritiene molto vicina la data d'entrata in vigore dell'ordinanza (1° gennaio 2025) considerate le incidenze sul piano tecnico, finanziario e legale: è pertanto importante che le autorità cantonali possano scegliere se ricorrere a strumenti di trasmissione audiovisiva e che non sia imposto loro di modificare il diritto cantonale.

Un Cantone¹⁵⁵ reputa indispensabile coordinare l'allestimento delle infrastrutture necessarie nei tribunali con il progetto «Justitia 4.0»¹⁵⁶. Non è dunque possibile garantire già al 1° gennaio 2025 la possibilità di ricorrere a strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva per tutti gli atti processuali orali.

5 Consultazione

Secondo l'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005¹⁵⁷ sulla procedura di consultazione, sono accessibili al pubblico la documentazione posta in consultazione, i pareri pervenuti (scaduto il termine per rispondere) e il rapporto sui risultati (dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto). I documenti sono disponibili in formato elettronico sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale¹⁵⁸.

¹⁵³ UNIBE (pag. 14).

¹⁵⁴ VS.

¹⁵⁵ AG.

¹⁵⁶ Cfr. la descrizione del progetto «Justitia 4.0» all'indirizzo <https://www.justitia40.ch/it>.

¹⁵⁷ RS 172.061

¹⁵⁸ www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2024 > DFGP > 2023/96.

Elenco dei partecipanti

Verzeichnis der Eingaben

Liste des organismes ayant répondu

Cantoni / Kantone / Cantons

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna
BS	Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città
FR	Freiburg / Fribourg / Friburgo
GE	Genf / Genève / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
UR	Uri
TI	Tessin / Ticino
VD	Waadt / Vaud
VS	Wallis / Valais / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

Partiti politici / Parteien / Partis politiques

PPS	Parti Pirate Suisse Piratenpartei Schweiz Partito Pirata Svizzera
PS	Parti socialiste suisse Sozialdemokratische Partei der Schweiz Partito socialista svizzero

Sintesi della consultazione: ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

UDC	Schweizerische Volkspartei SVP Union démocratique du centre UDC Unione democratica di centro UDC
------------	--

Organizzazioni interessate e privati / Interessierte Organisationen und Privatpersonen / Organisations intéressées et particuliers

eGOV-Schweiz	
digitalswitzerland	
FSA	Fédération Suisse des Avocats Schweizerischer Anwaltsverband Federazione Svizzera degli Avvocati
Obergericht GL	Obergericht des Kantons Glarus
ODAGE	Ordine degli avvocati di Ginevra
privatim	Conférence des préposé(e)s suisses à la protection des données Konferenz der schweizerischen Datenschutzbeauftragten Conferenza degli incaricati svizzeri della protezione dei dati
Swico	Schweizerischer Wirtschaftsverband der Informations-, Kommunikations- und Organisationstechnik Associazione economica svizzera della tecnica d'informazione, comunicazione e organizzazione
UNIBE	Université de Berne Universität Bern Università di Berna
UNIL	Université de Lausanne Universität Lausanne Università di Losanna
USAM	Union suisse des arts et métiers Schweizerischer Gewerbeverband Unione svizzera delle arti e mestieri
TFB	Tribunal fédéral des brevets Bundespatentgericht Tribunale federale dei brevetti

Rinuncia espressa a un parere / Ausdrücklicher Verzicht auf eine Stellungnahme / Renonciation expresse à une prise de position

- Appenzell Rhodes-Extérieures
Appenzell Ausserrhoden
Appenzello Esterno

- Union patronale suisse UPS
Schweizerischer Arbeitgeberverband SAV
Unione svizzera degli imprenditori USI

- Université de Genève UNIGE
Universität Genf
Università di Ginevra

Sintesi della consultazione: ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (AP-OSTAC)

- Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire ASM
Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter SVR
Associazione svizzera dei magistrati ASM

- Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police
CCDJP
Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren KKJPD
Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
CDDGP